



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0007473

del 11/07/2017 ore 13:20:16

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/ COO/rm

Roma, 11 LUG. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di CIVITAVECCHIA
Via Principe Umberto n. 3 int. 4
00053 Civitavecchia (RM)**

inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 90/2017_Acquisto immobile

Con riferimento al quesito formulato in data 21 marzo 2017, con il quale si chiede se l'Ordine può procedere nell'acquisto di immobili ed eventualmente con quali procedure, si osserva quanto segue.

Si precisa, in via preliminare, che la decisione se procedere o meno all'acquisto dell'immobile indicato nella richiesta di parere attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'Ente.

Con riguardo all'ambito di applicazione soggettivo del principale testo normativo vigente che prevede limitazioni nell'acquisto di immobili per le Pubbliche Amministrazioni e cioè la "Legge di stabilità 2013" (L. n. 228/2012) che ha modificato l'art. 12 del D.L. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2015, è palese affermare che lo stesso non trova applicazione nei confronti degli Ordini Territoriali.

Infatti la succitata normativa regola le operazioni di acquisto e vendita di immobili effettuate da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.

Inoltre, l'art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 esclude dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici quelli aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di immobili prevedendo, tuttavia, all'art. 4, comma 4, che l'affidamento dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, deve avvenire "nel rispetto di economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

Cordiali saluti

Francesca Maione